

CONSORZIO PER  
L'ACQUEDOTTO RURALE  
DI RIMAGNA

Rimagna - Monchio delle Corti - 43010 PR  
Cod. Fisc.: 92053870348



Dott. RODOLFO CAVANDOLI

NOTAIO IN FORNOVO TARO

— o —

FORNOVO TARO - TEL. (0521) 33077  
PARMA - VIA G. VERDI, 21 - TEL. (0521) 37577

C O P I A

DELL'ATTO STIPULATO

in data 9 Maggio 1993 Repertorio 58.717

PORTANTE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO RURALE DI RIMAGNA

- MONCHIO DELLE CORTI -

REPERTORIO N. 58.717

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantatre, questo giorno

NOV del mese di maggio

9-5-1993

In Rimagna di Ronchio delle Corti, nella  
case di n. 4 della Strada Statale, alle ore diciannove

Davanti a me Dottor CAVANDOLI RODOLFO, notaio in

Fornovo Taro, iscritto nel ruolo del Collegio Nota-

rile del Distretto di Parma, non assistito da re-

stimoni per espressa rinuncia fatta dal comparente

con il mio consenso è presente il signor:

CAVALLI Raulo, in piegato, nato a  
Ronchio delle Corti il 7 novembre 1958,  
ivi domiciliato in frazione Rimagna

della cui identità personale sono personalmente

certo, il quale, nella sua esclusiva qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione del

CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO RURALE DI RIMAGNA con

sede in Monchio delle Corti (PR), località Rimagna

- 92053870348 - con i necessari poteri, giusta i

patti vigenti, mi richiede di redigere questo atto

mediante il quale far constare a verbale la costi-

tuzione e le deliberazioni dell'assemblea dei con-

REGISTRATO A PARMA

IL 21 MAGGIO 1993

N. 2418

£



*Esclusa*

*Pravos*

sorziati regolarmente convocata in questo luogo,  
giorno ed ora per discutere in sede straordinaria  
il seguente ordine del giorno:

- *modificazione dello Statuto approvato*  
*nel agosto 1955*
- *approvazione nuovo Statuto*
- *varie ed eventuali*

Nessuno eccependo in merito, assume la presidenza  
dell'assemblea, a termini di statuto, lo stesso  
comparsente che, avutone il consenso dagli interve-  
nuti:

- dichiara aperta la seduta assembleare e, nessuno  
opponendosi, mi conferisce le mansioni di segreta-  
rio;

- dà atto che in assemblea sono presenti, in pro-  
prio o per delega scritta conservata agli atti del  
*Consorzio remanente ai consorziati*  
*(30 in proprio e 32 per delega);*

- constatata che l'assemblea deve considerarsi rego-  
larmente costituita per validamente deliberare.

Iniziando a trattare gli argomenti all'ordine del  
giorno, il presidente dell'assemblea ricordando che  
il consorzio è stato costituito con atto n. 548 di

repertorio del notaio Pietro Micheli in data 2 aprile 1950, registrato a Parma il giorno 11 detti al n. 3222 e che è soggetto a riconoscimento dei competenti organi regionali (trattandosi di miglioramento fondiario ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e modificazioni) fa presente ai presenti l'opportunità di aggiornare il testo dello statuto approvato nell'agosto 1965 proponendo modifiche agli articoli 4 (durata e scopo) - 5 (natura dei consorziati) - 12 (tariffe) - 16 (regolamento) - 22 (danni ai membri) - 24 (pendite) - 28 (assemblee generali) - 34 (deliberazioni dell'assemblea) - 36 (riunioni del Consiglio di amministrazione) - 38 (poteri del Consiglio).

e invita i consorziati a deliberare in merito.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, previa decisione unanime di votazione per alzata di mano,

~~per unanimità~~ (con prove e contro prove nessuno ostacolo o contrario)

approva le proposte del presidente ed il nuovo testo degli articoli dello statuto del consorzio

A norma di legge il presidente dell'assemblea esi-

Caroli Howard



~~Caroli Howard~~

CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO RURALE DI RIMAGNA

S T A T U T O

approvato dall'assemblea dei soci nella seduta  
dell'agosto 1965.

\*\*\*\*\*

TITOLO I° (costituzione)

ART.1 E' costituito un Consorzio per  
l'esercizio e la manutenzione  
dell'acquedotto rurale di Rimagna in  
Comune di Monchio delle Corti.

località specificate all'art.2;  
il Consorzio assume la denominazione  
di CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO RURALE  
DI RIMAGNA ed ha la sua sede in  
Rimagna di Monchio delle Corti.

ART.2 Il Consorzio è costituito dagli  
utenti compresi nel perimetro dei  
seguenti agglomerati: Rimagna.

ART.3 Il Consorzio ha per scopo l'esercizio  
e la manutenzione di tutte le opere  
di pertinenza dell'acquedotto in  
oggetto e che sono state debitamente  
collaudate dall'Ispektorato

Compartimentale dell'Agricoltura per l'Emilia Romagna.

Parole: *Storia*

ART. 4

Il Consorzio ha durata illimitata a partire dalla data del decreto di riconoscimento ad ogni effetto di legge *e non ha scopo di lucro*

①

TITOLO II° ( del Consorzio e dei Soci)

ART. 5

Fanno parte del Consorzio gli elencati per ordine alfabetico *gli atti del*

*Consorzio;*

*in tale elenco* nell'allegato N.1 il quale fa parte

integrante del presente statuto ed abitanti nel perimetro di cui all'art.2.

Potranno far parte del Consorzio tutti coloro che compresi nel perimetro consortile, ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione ed accettino incondizionatamente le clausole del presente statuto.

I nuovi consorziati dovranno accettare le tariffe di allacciamento che verrà fissata dal Consiglio di di



5

Amministrazione.

ART.7 Il vincolo sociale dura fino al termine del consorzio; è vincolo reale di tutti i beni situati nel comprensorio consorziale, secondo le norme legislative in vigore.

ART.8 E' permesso ad ogni consorziato di recedere volontariamente dal Consorzio mediante rinuncia scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso porta conseguentemente la perdita di ogni diritto o qualsiasi rimborso delle somme versate per diritti di allacciamento.

Il rientro nel Consorzio sarà subordinato alle norme per l'iscrizione dei nuovi consorziati.

ART.9 Tutti i diritti e tutti gli obblighi, non uno escluso, derivanti dalla Costituzione del Consorzio, di ogni consorziato passano ai di lui eredi, successori o aventi causa e proprietari successivi e ciò indipendentemente da qualsiasi convenzione.

ART.10

A

Il consorziato che faccia opera  
~~contraria~~ agli interessi generali ed  
alle norme contenute nello statuto,  
nei regolamenti e nelle decisioni  
degli organi amministrativi sarà  
passibile, oltre che delle sanzioni  
civili e penali, delle  
contravvenzioni e delle multe che  
sono stabilite nei regolamenti  
vigenti.

ART.11

Ogni consorziato ha l'obbligo di  
consentire che il consorzio eserciti  
il diritto di passaggio e di  
acquedotto sui propri beni pagando le  
indennità a norma di legge.  
In caso di dissenso fra il Consorzio e  
il consorziato sull'ammontare di  
eventuali pretese di indennità il  
giudizio appartiene ai colleghi degli  
Arbitri; autorizzati a pronunciarsi  
secondo equità e a rendere le loro  
decisioni immediatamente esecutive,  
nonostante l'appello ai Tribunali  
ordinari che sarà sempre ammesso.  
Il collegio degli arbitri è composto

da tre membri da nominarsi uno per parte e il terzo dai due arbitri nominati, o, in caso di dissenso dal Sindaco del Comune.

Il Sindaco del Comune nominerà pure il secondo arbitro su ricorso della parte più diligente quando l'altra parte, invitata per lettera raccomandata, non avesse provveduto alla nomina entro dieci giorni.

In caso di impedimento o di impossibilità del Sindaco a pronunciarsi, le nomine saranno fatte dal Pretore competente.

ART. 12

Gli utenti concorrono nelle spese del Consorzio mediante un contributo annuo minimo per ogni consumatore o nucleo familiare e per ogni attacco.

Tale contributo minimo verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con una Commissione composta da tre membri per ognuno degli agglomerati di cui all'art. 2.

Per coloro che a giudizio del

6.

Consiglio e della Commissione  
suddetta, avessero un consumo  
rilevante di acqua, verrà stabilita  
una quota integrativa al minimo di  
cui all'art. precedente.

In caso di mancata accettazione della  
tariffa di contributo da parte  
dell'utente, sarà imposto d'obbligo  
il contatore e sarà applicata la  
tariffa in vigore nell'acquedotto  
municipale di Parma <sup>1</sup> *Romolo delle Corti*  
Le spese di imposizione e di  
installazione del contatore saranno a  
carico dell'utente interessato.

ART. 13

I contributi consorziali  
costituiscono un onere reale gravante  
sui beni consorziati e sono riscossi  
dal Segretario Economo in una sola  
rata anticipata scadente il 31  
gennaio di ogni anno.

ART. 14

Il contributo minimo annuo potrà  
essere sospeso a quei consorziati che  
dovessero allontanarsi dalla dimora  
per un periodo superiore ad un anno.  
L'esenzione del contributo è

subordinata alla richiesta scritta dell'utente rivolta al Consiglio di Amministrazione.

La sospensione temporanea del contributo non comporta la perdita del diritto di consorzio.

ART.15 Trascorsi 30 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento del contributo annuale, il consorzio moroso verrà diffidato al pagamento e qualora questo non fosse effettuato nel termine di 15 giorni successivi alla diffida, al consorzio stesso verrà sospesa l'erogazione dell'acqua e privato dell'attacco di allacciamento.

Le eventuali spese di distacco e quelle di riallacciamento saranno a carico del consorzio moroso.

ART.16 Ciascun consorzio ha diritto ad un attacco per ogni fabbricato di proprietà esistente nel comprensorio consortile al momento della costituzione del Consorzio. salvo le eccezioni di cui all'art.45 delle

come da regolamento che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea

disposizioni transitorie.

9

ART.17

Ogni attacco alla tubazione di erogazione del consorzio è limitato al diametro di 3/8 di pollice.

ART.18

Nessun consorziato può concedere a terzi l'uso dell'attacco di sua concessione, né permettere allacciamenti sulla sua tubazione privata, senza il benestare del Consiglio di Amministrazione al quale deve essere rivolta domanda scritta per qualsiasi modifica o variazione da apportare alla tubazione.

ART.19

Restano di proprietà privata gli allacciamenti di qualsiasi lunghezza eseguiti da consorziati alla tubazione principale di erogazione.

ART.20

Sono a carico del consorziato tutte le spese di allacciamento alla tubazione principale di erogazione.

ART.21

Il Consorzio è proprietario assoluto di tutti i manufatti consorziali, delle fonti o sorgenti di cui è stata captata l'acqua, delle tubazioni, opere di presa, serbatoi e tutti gli

9

altri manufatti inerenti alla derivazione, conduzione ed erogazione dell'acqua.

ART.22

Chiunque in qualsiasi modo danneggi anche involontariamente gli impianti le fontanelle ed i manufatti di proprietà del Consorzio sarà passibile

di denuncia all'autorità giudiziaria, *oltre che*

oltre al rimborso spese e danni.

ART.23

Ciascun Consorziato è responsabile di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon ordine del Consorzio anche se le infrazioni alla disciplina avvengano per fatto di suoi dipendenti.

ART.24

Senza pregiudizio dell'azione giudiziale il risarcimento dei danni è passibile della penalità da f.10.000 a f.200.000 a giudizio del Consiglio di Amministrazione, chiunque violi in qualunque maniera le disposizioni statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi amministrativi o che danneggi o alteri manufatti consorziali.

ART.25

Per quanto non considerato nel

presente statuto saranno applicabili  
le leggi regolamentari e disposizioni  
speciali in vigore nella Repubblica  
Italiana.

ART.26 Il presente statuto ha vigore  
immediato.

TITOLO III° ( Amministrazione )

ART.27 Sono organi amministrativi del  
Consorzio:

- a) l'assemblea ~~generale~~
- b) il consiglio di amministrazione
- c) il collegio dei sindaci
- d) il Presidente
- e) il segretario economo
- f) i delegati degli agglomerati.

~~ART.28~~

L'assemblea generale è costituita da  
tutti i consorziati. Essi, si  
riuniscono ordinariamente ogni anno,  
nel periodo estivo  
mese di Aprile <sup>(1)</sup> e  
straordinariamente per deliberazioni  
del Consiglio di amministrazione e su  
richiesta motivata di 1/4 dei soci da  
presentarsi al Consiglio di  
Amministrazione.

ART.29 L'assemblea ha l'ufficio di procedere

a:

- a) nomina dei membri del Consiglio di amministrazione
- b) nomina del collegio sindacale
- c) modificare lo statuto
- d) apportare modifiche al perimetro consorziale
- e) deliberare su questioni di particolare importanza e di interesse generale riguardanti il Consorzio e su tutte le questioni che il consiglio di amministrazione o 1/4 dei soci - su richiesta scritta intendessero sottoporre

all'assemblea -  
 Il rimuovere il regolamento - fermo  
 Le deliberazioni dell'assemblea

ART.30

generale sono valide in prima convocazione quando il numero degli intervenuti è pari alla metà più uno dei consorziati ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti salvo le decisioni di cui all'art.33.

ART.31

La convocazione dell'assemblea non deve essere fatta in giorno festivo.

*Baroli  
Rosa*

L'avviso di convocazione, contenente giorno ora e luogo dove si effettua l'assemblea, nonché gli affari posti all'ordine del giorno, dovrà essere fatto mediante manifesti da affiggersi alla sede del consorzio, alla porta della chiesa parrocchiale nelle località più frequentate ed uno in ogni agglomerato di cui all'art.2 almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

ART.32

Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione senza che i presenti abbiano raggiunto il numero legale per deliberare l'assemblea passerà di seconda convocazione e dovrà risultare a verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea prese per alzata di mano, a scrutinio segreto per la nomina del consiglio di amministrazione ed ogni qualvolta il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno.

ART.34

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.  
*Se un consorzio non potra' rapp-  
presentare più di 5 cinque consorzisti.*



ART.35 Il consiglio di amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'assemblea fra i quali viene eletto il presidente.

Il consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

ART.36 Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta per l'approvazione del bilancio all'anno straordinariamente ogni qualvolta lo richiada il presidente o tre membri dello stesso consiglio.

ART.37 I membri del Consiglio che mancano senza tempestiva giustificazione a tre adunanze consecutive incorrono nella decadenza.

ART.38 Il consiglio di amministrazione ha il compito di:

- a) predisporre il deliberare sui consuntivo dell'anno precedente
- b) predisporre deliberare il preventivo dell'anno in corso
- c) proporre deliberare i contributi annuali dei consorziati
- d) procedere alla nomina dei

Al

presidente, vice presidente e tesoriere

e) nominare l'arbitro del consorzio per le vertenze

f) nominare il segretario economo

g) nominare i delegati degli agglomerati

h) deliberare sulla convocazione dell'assemblea

i) delibera su contratti e impegni del consorzio che non siano di pertinenza dell'assemblea

l) fare in genere tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa del consorzio.

ART.39

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei voti eguali di parità prevale il voto del presidente.

ART.40

Il collegio dei sindaci è composto da tre membri eletti dall'assemblea e durano in carica tre anni.

I membri del collegio sindacale possono essere rieletti

I sindaci hanno il compito di esaminare e controllare gli atti contabili e la situazione del



consorzio riferendone all'assemblea  
nella seduta ordinaria annuale

ART.42

Il presidente del Consorzio è di  
diritto presidente dell'assemblea.

Se l'assemblea è riunita per la  
nomina del consiglio di  
amministrazione gli intervenuti prima  
nominano il presidente  
dell'assemblea. Il presidente è  
legalmente il rappresentante del  
consorzio e lo rappresenta in  
giudizio.

Il presidente esegue e fa eseguire le  
deliberazioni del Consiglio e  
dell'assemblea.

Il presidente inoltre:

- stipula i contratti regolarmente  
deliberati
- ordina il pagamento delle spese  
entro il limite del bilancio
- firma gli atti del consorzio
- provvede alle convocazioni  
dell'assemblea e del consiglio  
fissandone l'ordine del giorno
- redige con il segretario economo il

- conto consuntivo ed il bilancio preventivo delle spese
- vigila sul regolare funzionamento dell'acquedotto
- riceve i rapporti dei delegati degli agglomerati
- prende, in caso d'urgenza, tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari e che non potessero essere differiti, salvo sottoporli all'approvazione poi del consiglio
- compie tutti gli atti necessari alla buona amministrazione del consiglio qui non contemplati.

B. P. 201



ART. 43

Il segretario economo è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione ed ha voto consultivo. Può essere anche persona non aderente al consorzio dell'acquedotto.

- Il segretario economo dovrà:
- a) provvedere alla tenuta dei libri contabili
  - b) tenere gli elenchi ed i registri dei consorziati

17

- c) firma con il presidente i mandati d pagamento
- d) provvede al servizio di esazione e cassa mediante conto corrente bancario
- e) funziona da segretario alle riunioni dell'assemblea e redige i verbali delle riunioni
- f) tiene e sbriga la corrispondenza in collaborazione con il presidente
- g) compie tutti gli atti e mansioni per cui fosse delegato dal presidente

ART.44

I delegati degli agglomerati sono i rappresentanti del Consorzio in ogni agglomerato di cui all'art.2.

Sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica tre anni.

Il loro compito è:

- a) vigilare che le attrezzature ed il patrimonio del consorzio non vengano manomessi
- b) ricevere gli eventuali reclami dei consorziati e riferire al presidente ed al segretario

18

- c) sorvegliare sul funzionamento dell'erogazione dell'acqua
- d) intervenire prontamente in caso di guasto ad interruzioni provvedendo al ripristino del servizio
- e) eseguire tutti quei controlli per i quali ricevevano delega dal presidente e dal consiglio.

① - Si con allegamento interlineato




*Filiberto Notario*

*[Handwritten signature]*

È copia fotografica dell'originale

Roma, 6 luglio 1993



**CONSORZIO PER  
L'ACQUEDOTTO RURALE  
DI RIMAGNA**  
Rimagna - Monchio delle Corti - 43010 PR  
Cod. Fisc.: 92053870348

